

## **TI\_GERICHTE 17.2013.214 vom 30. Juli 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.214](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.214)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.214 du 30 juillet 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.214 del 30 luglio 2014

### **Regeste**

Danneggiamento di lieve entità (art. 144 cpv. 1 e 172ter CP)

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

Come accertato dal primo giudice con una corretta valutazione del materiale probatorio in atti, la mattina del 20 maggio 2012 IM 2, nel tentativo di liberare il pontile illecitamente occupato, ha spinto (e non rovesciato, come si legge nel DA) in acqua la barca del signor AP 1 (sentenza impugnata, consid. 9.2). La conclusione del primo giudice secondo cui la barca non ha potuto essere stata danneggiata dalla spinta in acqua è confermata dalla documentazione video in atti che mostra come la barca sia pianamente scivolata in acqua e come, da subito, abbia galleggiato senza problemi (cfr. documentazione video allegata alla querela 21.05.2012, AI 1). In questo senso è pacificamente smentita la tesi dell'accusatore privato secondo cui la signora IM 2 ha spinto la barca non nell'acqua ma sui sassi della riva. Se è vero che la barca è rimasta in acqua fino al giorno successivo, è anche vero che nulla agli atti permette di concludere che i danni riportati dall'imbarcazione siano dovuti a questa sua permanenza in acqua. Da un lato le immagini fotografiche e video prodotte dallo stesso appellante mostrano come il lago fosse particolarmente calmo. D'altro lato, è lo stesso signor AP 1 ad affermare che la barca è stata più che seriamente danneggiata già il 12 aprile 2012 (cfr. AI 1, pag. 2 e IV, pag. 4; verb. dib. d'appello, pag. 3 in fondo). Ma, in ogni modo, l'agire della signora IM 2 sarebbe penalmente irrilevante nella misura in cui, vista l'illecita occupazione del suo pontile (occupazione che perdurava nel tempo), la sua reazione - misurata, come già ritenuto dal primo giudice - è supportata, ancor prima che dall'art. 15 CP, dagli artt. 926 e segg. CCS. Pertanto, anche su questo punto, l'appello deve essere respinto.

#### **E. 10**

Visto quanto sopra, nella misura in cui essa è rivolta contro IM 2, la pretesa di risarcimento deve essere respinta in ragione della sua assoluzione. Nella misura in cui, invece, essa è rivolta a IM 1, l'appellante deve essere rinviato al foro civile poiché il danno causato da IM 1 con il comportamento ritenuto penalmente rilevante non è stato quantificato, se non come inferiore a fr. 300.-. La questione dovrà, perciò, essere risolta dal giudice civile.

#### **E. 11**

a. IM 2 chiede che le venga riconosciuta un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP pari a complessivi fr. 2'388.- corrispondenti alle spese di patrocinio per la procedura d'appello. Detto importo corrisponde a fr. 2'100.- di onorario (7 ore a fr. 300.-/h), fr. 42.- di spese per fotocopie, fr. 78.- per spese di trasferta e fr. 168.- di IVA (verb. dib. d'appello, pag. 4). b. Secondo l'art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale in

favore dell'imputato nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 432 CPP. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a). La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un'assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 6; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 429 CPP, n. 21; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 CPP, n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP, n. 6; Mini, Codice di procedura penale, Commentario Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 1). L'art. 432 CPP dispone, al cpv. 2, che se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'apertura del procedimento penale o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Si tratta di una disposizione di diritto dispositivo, la cui applicazione soggiace al libero apprezzamento del giudice, e con la quale il legislatore ha voluto introdurre dei correttivi alla responsabilità causale dello Stato di cui all'art. 429 CPP, prevedendo - a determinate condizioni - la possibilità per il giudice di addossare al querelante o all'accusatore privato le spese di patrocinio sostenute dall'imputato prosciolto (DTF 139 IV 45, consid. 1.2; DTF 138 IV 248, consid. 5.3). In questo contesto è importante distinguere il caso del semplice querelante da quello dell'accusatore privato. Al querelante le spese di patrocinio dell'imputato prosciolto possono essere addossate - come recita l'art. 432 cpv. 2 CPP - unicamente se egli ha agito per condotta temeraria o negligenza grave, così da aver causato l'apertura del procedimento o da averne intralciato lo svolgimento. All'accusatore privato, invece, tali spese possono essere addossate senza che le predette condizioni siano adempiute (Schmid, Praxiskommentar. op. cit. ad art. 432 CPP. n. 6; DTF 138 IV 248; consid. 4.2.2., 4.4.1.e 5.3.; STF del 18.07.2013, inc. 6B\_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). Questo perché, come precisato dal Tribunale federale, egli - a differenza del semplice querelante - non si limita a sporgere querela, ma partecipa attivamente al procedimento penale, assumendosi pertanto il rischio di dover sopportare le spese di patrocinio dell'imputato nel caso in cui quest'ultimo venga prosciolto (DTF 138 IV 248; consid. 4.2.2., 4.4.1.e 5.3.; STF del 18.07.2013, inc. 6B\_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). Determinante è, dunque, la questione a sapere se l'accusatore privato ha effettivamente partecipato attivamente alla procedura penale all'origine delle spese o se, invece, si è limitato a sporgere querela, disinteressandosi del prosieguo del procedimento (DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc. 6B\_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). In quest'ultimo caso, infatti, l'indennità dovrà essere posta di principio a carico dello Stato, ad eccezione di quei casi particolari di condotta temeraria o negligenza grave sanciti dall'art. 432 cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc. 6B\_438/2013, consid. 2.1. e 3.1). Con riferimento, invece, alle spese di patrocinio

sopportate dall'imputato nell'ambito di un appello interposto dal solo accusatore privato, non devono esserci dubbi sull'attribuzione di spese e indennità. Una corretta applicazione dell'art. 432 cpv. 2 CPP impone, infatti, di porre tali indennità interamente a carico dell'accusatore privato, dal momento che egli non ha solo partecipato attivamente al procedimento penale, ma il proseguimento della procedura è dipeso proprio dall'esclusiva volontà di quest'ultimo (DTF 139 IV 45, consid. 1.2). c. Innanzitutto la tariffa oraria di fr. 300.- esposta non può essere riconosciuta. Il caso concreto non presentava, infatti, una complessità tale da giustificare di scostarsi dall'importo base di fr. 280.- all'ora stabilito anche dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007. Nemmeno il dispendio orario di 7 ore può essere ammesso così come esposto poiché eccessivo. Ritenuto, in particolare, come la questione sub judice sia stata ampiamente sviscerata in prima sede e non necessitasse di ulteriori approfondimenti fattuali o (tantomeno) giuridici, il dispendio orario per una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato si limita a 4 ore. Le spese per fotocopie e trasferte vengono ammesse così come esposte. L'IVA (8%) ammonta a fr. 89.60. In conclusione la pretesa di indennizzo formulata da IM 2 viene pertanto ammessa limitatamente a fr. 1'329.60 e, in applicazione dell'art. 432 cpv. 2 CPP, viene posta a carico dell'accusatore privato AP 1. Quest'ultimo è, infatti, il solo ad avere interposto appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti di IM 2 in primo grado e ora confermata anche in questa sede e, pertanto, come ricordato dalla succitata giurisprudenza, deve essere condannato a rifondere a IM 2 l'importo di fr. 1'329.60 per le spese da ella sostenute in appello ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. L'indennità di fr. 2'000.- riconosciuta in favore di IM 2 dal primo giudice resta, invece, a carico dello Stato (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), dal momento che lo svolgimento del procedimento davanti alla Pretura penale non è dipeso né dalla volontà né dalla condotta dell'accusatore privato (cfr. DTF 139 IV 45, consid. 1.2; DTF 138 IV 248, consid. 4.4.1 e 5.3; STF del 18.07.2013, inc. 6B\_438/2013, consid. 2.1. e 3.1).

## **E. 12**

Visto l'esito dell'appello, le spese giudiziarie di complessivi fr.300.- e la tassa di giustizia di complessivi fr. 400.- del giudizio di primo grado restano posti a carico di IM 1 in ragione di un mezzo e per il resto a carico dello Stato, mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione scritta del giudizio di primo grado restano posti a carico di AP 1. La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell'appellante. Per questi motivi, visti gli art. 3, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 47, 106, 144, 172ter CP; nonché, sulle spese l'art. 428 CPP e la LTG e, per le indennità, gli artt. 429 e segg. CPP, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.